

Allegato "A" al n. 10959 di raccolta

STATUTO

"CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - Società Cooperativa"

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. n. 1

Il "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - Società Cooperativa", con sede in San Giorgio di Piano (BO), è una società cooperativa retta dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni della Legge n. 410/1999, della Legge n. 99/2009 e dalle altre leggi speciali in materia di società cooperative (nel seguito anche "Consorzio Agrario dell'Emilia", o "Consorzio Agrario", o "Consorzio").

Il Consorzio Agrario è una società Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della citata Legge n. 99/2009 e quindi a norma dell'art. 2514 C.C. trovano applicazione nella Cooperativa:

- 1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo fissato dalla legge rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- 2) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
- 3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita del Consorzio che all'atto della liquidazione;
- 4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, comprese le eventuali rivalutazioni ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Esso potrà, con delibera presa in conformità alle norme di legge, istituire o sopprimere filiali, succursali ed agenzie in altre località sia in Italia che all'estero. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365 C.C..

La società, avendone i requisiti di legge, potrà svolgere le funzioni di "Organizzazione dei Produttori" (O.P.) ai sensi dei Regolamenti Comunitari vigenti in materia di riconoscimento e funzionamento delle Organizzazioni di Produttori (OP) ed ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Per lo svolgimento dell'attività come OP per qualsiasi settore riconosciuto, il Consorzio istituirà apposite sezioni "OP", adeguatamente autonome nelle decisioni riguardanti le sezioni stesse, con esclusiva fruizione degli eventuali benefici in favore degli aderenti alle sezioni medesime.

Art. n. 2

Il Consorzio Agrario dell'Emilia ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata a norma di legge. Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la società sarà quello indicato nel libro dei soci.

Art. n. 3

Il Consorzio Agrario dell'Emilia, che non ha finalità speculative, ha lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura, potrà:

- concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- acquistare, affittare o costruire immobili da adibire ad uso di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- offrire l'assistenza tecnica per le produzioni agricole dei soci.

Il Consorzio può svolgere attività anche a favore di non soci.

Il Consorzio può inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli, e può partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

A tal fine esso:

- a) produce, trasforma, acquista e vende, anche previa importazione: fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti agricoli e agroalimentari, macchine, attrezzature ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;
- b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la conservazione, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione ed il collocamento dei prodotti del suolo, dell'allevamento e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente;
- c) provvede alle operazioni di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- d) dà in locazione ed in noleggio macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività agricole e di giardinaggio;
- e) realizza, acquista, vende e può gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- f) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;
- g) concorre agli studi e alle ricerche nonché all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;
- h) svolge ogni attività a servizio diretto e indiretto degli operatori agricoli, anche in relazione alle esigenze dello sviluppo tecnologico;
- i) la società, potrà inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella legge n. 197/91 e comunque nel rispetto della normativa vigente. Inoltre – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 della Legge del 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. – il Consorzio può offrire occasioni di scambio mutualistico ai propri soci anche per mezzo di società da esso partecipate, le quali offriranno beni e/o servizi ai soci del Consorzio nell'ambito dello scambio mutualistico mediato o indiretto, ed a condizioni tali da creare un vantaggio in capo al socio.

E' escluso l'esercizio di ogni attività di sollecitazione del risparmio tra il pubblico di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, nonché all'articolo 11 comma due, D. lgs. 385/1993 e D. lgs. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni con facoltà, altresì, ai sensi del comma tre del medesimo articolo 11 D. lgs. 385/1993, di acquisire fondi con obbligo di rimborso, anche a titolo non oneroso, presso soci e dipendenti, presso Società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.C., e presso controllate da una stessa controllante, con i limiti ed i criteri di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione.

Le attività elencate nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 e 2, 3, 4

Decr. Min. Tesoro 6 luglio 1994 non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico e non in via prevalente;

l) la società potrà, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 58 legge n. 448/1998 e successiva delibera CICR del 03/05/1999, emettere prestiti obbligazionari, nonché costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consorzio potrà altresì:

- partecipare ad iniziative associative e di coordinamento con altri Consorzi Agrari o altri Enti operanti nel settore agricolo;
- concedere e/o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione di prodotti, beni e servizi interessanti l'agricoltura;
- assumere, sempre in via non prevalente, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società, cooperative, consorzi, associazioni di prodotto o altri enti costituiti o costituendi che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio;

- concedere, qualora particolari circostanze lo richiedano e nei limiti di Legge, fidejussioni ed avalli a favore di terzi e concedere garanzie in caso di procedure concorsuali avanti l'autorità giudiziaria;

con espressa esclusione di ogni attività protetta od in contrasto con l'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e comunque non nei confronti del pubblico.

La Società espleta anche le funzioni di Organizzazione di Produttori ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 1308/2013 del 17/12/2013 e, fintanto che essa rimanga in vigore, della legge regionale Emilia Romagna n° 24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni e disposizioni applicative per i prodotti per i quali si andrà a richiedere il riconoscimento - settore cerealicolo-riso-oleaginoso - per cui la dizione "produttori" usata nel presente statuto relativamente all'attività svolta come O.P. è da intendersi riferita, salvo diversa specificazione, alla predetta categoria di prodotti. La Società, avendone i requisiti di legge, potrà svolgere le funzioni di "Organizzazione di Produttori" (OP) anche per altri settori ai sensi dei Regolamenti Comunitari vigenti in materia di riconoscimento e funzionamento delle OP ed ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Più precisamente la Società potrà espletare le funzioni di "Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli" od aderire ad una Organizzazione di Produttori per i prodotti inseriti nell'allegato al D.M. n. 12705 del 17/10/2013 (documento parte integrante della Strategia Nazionale adottata con D.M. n. 5460 del 3/8/2011 e prorogata con D.M. n°12704 del 17/10/2013) per singoli prodotti o per più prodotti appartenenti alle categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 e per iniziativa dei produttori, così come definiti all'art. 2 lettera a), del Regolamento CE N. 73/2009 che coltivano uno o più prodotti inseriti nell'allegato al D.M. citato in riferimento.

La dizione "produttori" usata nel presente statuto relativamente all'attività svolta come O.P. è da intendersi riferita, salvo diversa specificazione, alle categorie di prodotti oggetto di riconoscimento come OP o come aderente ad OP.

A tali fini, la Società tiene apposite sezioni di attività con proprie gestioni separate, gestite da specifici Comitati Esecutivi O.P. di cui all'art. 26 ultimo comma, anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti interni e programmi di produzione e di vendita, vincolanti per gli associati, con esclusiva fruizione degli eventuali benefici in favore degli aderenti alle sezioni medesime;

inoltre:

- a) consegue una effettiva concentrazione della produzione dei soci produttori, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
- b) per i prodotti trattati come O.P., provvede, direttamente o in nome e per conto dei soci produttori, all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla norma regionale in vigore;
- c) provvede al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali funge da Organizzazione di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalla norma regionale in vigore;
- d) assicura il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione;
- e) definisce programmi operativi a carattere pluriennale al fine di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Può aderire ad eventuali Associazioni di Organizzazioni di Produttori;
- f) promuove l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
- g) riduce i costi di produzione;
- h) promuove pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire le biodiversità;
- i) regola la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori associati, con gli obblighi conseguenti;
- j) costituisce, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche;
- k) rappresenta ed assiste gli associati per svolgere, presso le autorità regionali, nazionali e comunitarie, l'opinione pubblica, la stampa, i consumatori, i mercati nazionali ed esteri, ogni azione utile per migliorare ed incrementare l'attività di produzione e di vendita dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli per i quali è socia ad OP od espleta l'attività di Organizzazione di Produttori in Italia ed all'estero;
- l) sollecita con opportune azioni l'approvazione e l'applicazione di leggi regionali, nazionali, comunitarie, nonché interventi di Enti ed Associazioni volte al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli per i quali è socia ad OP od espleta l'attività di Organizzazione di Produttori;
- m) promuove, anche attraverso attività di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli aspetti peculiari dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli con particolare riguardo all'analisi del contributo di detta attività, in termini di reddito, occupazione, investimenti ed altro a favore dell'economia regionale, nazionale e comunitaria;
- n) esegue studi ed indagini di mercato, in Italia ed all'estero; conduce trattative nell'interesse e per conto degli associati; apre uffici informazione, borse merci, delegazioni in Italia ed all'estero; cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per analisi e ricerche di mercato;
- o) informa attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed ogni altra forma, gli operatori associati in ordine alle disposizioni di legge, alle situazioni e

previsioni di mercato ed ogni altra disposizione o circostanza idonea ed utile al successo dell'attività di commercializzazione dei prodotti; promuove in tutti i modi possibili, attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola ed ortofrutticola per la quale è socia ad OP od espleta le funzioni di Organizzazione di Produttori ed allo sviluppo della commercializzazione, della produzione stessa, anche attraverso sperimentazioni di nuove varietà di prodotto, lotte antiparassitarie, sperimentazioni di nuovi imballaggi e metodi di confezionamento, la ricerca di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei prodotti;

p) esprime rappresentanze in tutti i consessi nei quali sia utile e prevista la partecipazione dei produttori e dei commercianti operanti nel settore;

q) promuove consorzi ed iniziative associative tra i soci; partecipa ad altre Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, le quali si propongono finalità che possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e degli obiettivi della politica agricola della CE, ivi compreso la promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle IGP e DOP previste nei regolamenti comunitari;

r) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei soci produttori della Società, promovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel rispetto delle leggi vigenti;

s) esercita compiti di intervento sui mercati derivanti dall'entrata in vigore di leggi in merito e che interessano la produzione sociale; riscuote in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;

t) promuove la concentrazione dell'offerta, la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione ed attua il coordinamento economico finanziario fra tutti i soci produttori per il potenziamento delle vendite, degli scambi e dell'esportazione;

u) stipula accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari, compresi quelli relativi agli acquisti con relativa distribuzione di merci, prodotti e quant'altro da destinare agli associati, tutto ciò per il miglioramento della qualità e della competitività;

v) provvede al coordinamento di tutte le operazioni tecniche per la difesa fitosanitaria ed antiparassitaria delle colture e dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli in favore e per conto degli associati;

w) mette a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti o utilizzando, nel rispetto dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari, per l'esercizio di funzioni operative di propria competenza, le strutture degli associati dotate di particolari attrezzature per un migliore perseguimento dei fini della Società;

x) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative o di società per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti;

y) promuove programmi nell'ambito dell'attività svolta a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate. A tale scopo può partecipare alla gestione di campi sperimentali e dimostrativi.

In qualità di OP ortofrutticola o di aderente ad OP ortofrutticola, la sezione specifica del Consorzio ha come indirizzo prioritario l'utilizzo di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per preservare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di preservare o favo-

rire la biodiversità.

Ne consegue che l'oggetto sia:

- a) Favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE 178/2002;
- b) Assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- c) Promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei soci;
- d) L'ottimizzazione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- e) Assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- f) Realizzare iniziative relative alla logistica;
- g) Adottare tecnologie innovative;
- h) Favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi od uffici commerciali;
- i) Provvedere direttamente od indirettamente alla selezione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, conservazione della frutta e degli ortaggi prodotti dai soci;
- j) Vendere i prodotti ortofrutticoli dei soci, anche previa esecuzione delle operazioni anzidette;
- k) Attuare la conservazione dei prodotti sociali con idonei mezzi e procedere alla loro eventuale trasformazione, provvedendo alla commercializzazione dei risultati dei processi attuati;
- l) Costruire e/o gestire impianti di conservazione e di trasformazione dei prodotti dei soci;
- m) Impartire direttive in tema di indirizzi colturali dei soci, anche eventualmente ponendo a loro disposizione le occorrenti attrezzature allo scopo di ottenere produzioni omogenee, idonee ad attuare la rintracciabilità di filiera rispettosa dei disciplinari di produzione ed anche per ottenere linee di prodotti da agricoltura biologica;
- n) Promuovere l'autofinanziamento dell'impresa, stimolando lo spirito previdenza e risparmio dei soci raccogliendo presso di essi prestiti di denaro per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
- o) Instaurare rapporti, anche di indole consortile con altre Società, associazioni od enti aventi oggetti affini e complementari;
- p) Compiere ogni azione prevista dalla legge che si prospetti utile per i soci;
- q) Acquisire da terzi materie prime, prodotti trasformati che siano complementari e/o affini alla gamma produttiva della sezione OP ortofrutticola della Società, per una più razionale ed economica utilizzazione degli impianti, per l'estensione quantitativa e qualitativa della gamma dei prodotti commercializzati, allo scopo dell'ottimizzazione della produzione della Sezione OP e del raggiungimento dello scopo sociale in materia di OP ortofrutticola;
- r) Costituire fondi per lo sviluppo, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;
- s) Esercitare tutte le funzioni previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali per le OP ortofrutticole e così:
 - Conoscere la/e produzione/i dei soci per favorire una vera programmazione dell'offerta;
 - Garantire la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento della/e produzione/i dei soci ed una trasparente gestione commerciale e finanziaria del/i pro-

dotto/i dei soci;

- Garantire la corretta gestione amministrativa e di contabilità delegando anche, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci;

- Commercializzare il/i prodotto/i dei soci aderenti alla sezione OP ortofrutta e per i quali la Società è stata riconosciuta come OP od in qualità di socio aderente di OP riconosciuta;

- Esercitare compiti di interventi sui mercati;

- Predisporre, elaborare e realizzare un programma operativo e gestire il fondo d'esercizio costituito ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente;

- Riscuotere in nome e per conto dei soci premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;

- Aderire o costituire, direttamente e/o per il tramite dei suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci aderenti;

- Esternalizzare attività previste dalla normativa comunitaria pur mantenendo in capo a sé la responsabilità della sua progettazione e della sua esecuzione.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione dell'oggetto di cui sopra, la Società quale OP può costituire fondi d'esercizio ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e delle altre norme nazionali. Tali fondi sono alimentati:

a) Con i contributi finanziari dell'OP e/o dei suoi soci aderenti alla sezione OP ortofrutta, il cui ammontare è calcolato in base al valore del prodotto o dei prodotti commercializzati in un dato periodo come previsto dai regolamenti comunitari applicativi vigenti e dalle normative nazionali di riferimento;

b) Dall'aiuto comunitario di cui alla normativa vigente.

Lo scopo del fondo d'esercizio è il finanziamento di uno o più programmi operativi da presentare alle competenti Autorità nazionali secondo le modalità previste dalla Regolamentazione comunitaria e dalle relative normative di applicazione, sia comunitarie sia nazionali.

La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, come OP potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, bancaria e finanziaria, prestando garanzie anche reali.

Potrà assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi ed associazioni, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività della sezione OP ortofrutta; a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, potrà costituire ed essere socia di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative.

t) Nel caso la sezione ortofrutta non sia riconosciuta come OP ma aderisca con i prodotti oggetto d'adesione ad una OP ortofrutticola, la sezione dovrà assolvere agli obblighi derivanti dall'adesione in questione.

TITOLO II

Soci - Quote - Azioni

Art. n. 4

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, le società di persone e le persone giuridiche che esercitano ai sensi dell'art. 2135 C.C., un'impresa agraria di qualsiasi dimensione,

ovvero che esercitano un'impresa commerciale o di servizi per l'agricoltura, anche in forma cooperativa o di associazione, operante nel settore agricolo.

Possono essere inoltre soci i proprietari, o titolari di diritti di godimento, che, pur non esercitando l'impresa, compiano a proprie spese, opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa e coloro che esercitano imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'espletamento dell'attività come O.P., il socio è meglio denominato socio produttore. Nel caso che Socio produttore del Consorzio sia un ente o una società, Socio produttore diretto del Consorzio è considerato l'ente o la società e non il singolo produttore a questi associato. Detti enti e società hanno tuttavia l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei soci denominabili come "indiretti".

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le società di persone e le persone giuridiche.

Possono inoltre essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche elementi tecnici ed amministrativi, particolarmente esperti, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento aziendale la società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verranno disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Sia i soci ordinari sia i soci sovventori, questi ultimi non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alle sezioni Organizzazione di Produttori.

Art. n. 5

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, ed eventuale partita IVA; se persona giuridica o società di persone: la ragione sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;
- b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere e versare, del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 3 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni e quanto previsto dall'art. 2525 del C.C., salvo eventuali successive modifiche di legge;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche e le società di persone dovranno allegare alla domanda di ammissione, copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente, con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e l'eventuale nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea della cooperativa.

La domanda di ammissione a socio produttore di prodotti indicati nel presente statuto per lo svolgimento dell'attività di O.P. presentata da produttori costituiti in cooperativa, consorzio, società o altro ente associativo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o la disponibilità del prodotto dei soci;
- 2) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'aspirante Socio che autorizza il legale rappresentante dell'ente a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni derivanti dallo stato di socio;
- 3) certificati degli Enti ed istituzioni competenti contenenti:
 - gli estremi della persona giuridica,
 - la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti,
 - l'inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali;
- 4) elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
 - b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli in atto adibiti alle produzioni che interessano l'attività della Società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;
 - c) quantità prodotte e commercializzate e loro valore nell'ultimo triennio od, in mancanza, la superficie che si mette a disposizione al momento dell'adesione;
 - d) eventuali attività commerciali od industriali, collegate alle produzioni per le quali chiede di associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
 - e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, con impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;
 - f) a seconda della sezione d'attività cui si presenta la domanda d'adesione, dichiarazione di osservare l'obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in vigore per quella determinata sezione d'attività;
- 5) la dichiarazione da parte del legale rappresentante che né la persona giuridica, né i suoi soci appartengono ad altre Organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richiamate;
- 6) l'ammontare delle quote o delle azioni che intende sottoscrivere.

La domanda d'ammissione a socio produttore presentata dall'esercente impresa agraria, comunque costituita, deve comprendere tutti gli elementi di cui al precedente punto 4) lettere a), b), c), d), e), f).

La domanda deve precisare i dati catastali dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali il socio aderisce, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni stessi. Tali dati catastali devono essere comprovati da certificati catastali oppure da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex legge 445/2000.

Con la domanda l'aspirante socio produttore deve altresì dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La Società ha la facoltà di chiede-

re all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per i soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione della società entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, sulla base di un apposito regolamento che terrà conto anche dell'utilizzo del richiedente delle strutture della cooperativa. Per i soci produttori delibera il Consiglio di Amministrazione su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P.

Con l'iscrizione il socio produttore sezione ortofrutta assume nei confronti della Società, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, anche i seguenti obblighi:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'Organizzazione di Produttori;
- 2) far vendere e commercializzare direttamente dall'organizzazione tutta la produzione per la quale è associato, fatte salve le eventuali esenzioni autorizzate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dell'OCM ortofrutta in vigore;
- 3) contribuire ai fondi di intervento e ad altri fondi appositamente costituiti necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

I soci della sezione ortofrutta al momento dell'adesione dovranno detenere il prodotto e/o i prodotti inseriti nell'allegato al D.M. n. 12705 del 17/10/2013 (documento parte integrante della Strategia Nazionale adottata con D.M. n. 5460 del 3/8/2011 e prorogata con D.M. n°12704 del 17/10/2013) per singoli prodotti o per più prodotti appartenenti alle categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 per il quale o per i quali la Società aderisce ad una OP o per il quale od i quali è stata riconosciuta come OP ed non essere iscritti per il medesimo prodotto e/o prodotti presso altre OP.

Il socio ammesso alla sezione OP, oltre agli obblighi previsti dal presente statuto, assume nei confronti della società i seguenti obblighi:

- a) partecipare agli eventuali fondi di esercizio di cui alla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- b) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione dei programmi operativi;
- c) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'OP;
- d) aderire per prodotto o gruppi di prodotto oggetto di riconoscimento dell'OP e inseriti nell'allegato al D.M. n. 12705 del 17/10/2013, ad una sola OP;
- e) vendere il prodotto od i prodotti per il quale od i quali aderisce tramite l'OP, salvo i casi di esonero previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- f) mantenere il vincolo associativo per almeno un anno con recesso da comunicare per iscritto all'OP, od alla sezione OP qualora questa aderisca ad una OP, almeno sei mesi prima; tuttavia se il socio aderisce ad un programma operativo, non può liberarsi dagli obblighi del detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP stessa;
- g) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette oltre al dover esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia in occasione delle ispezioni disposte dalla autorità di

controllo.

Gli obblighi, derivanti dalla adesione alla Cooperativa, del Socio produttore in materia di commercializzazione della propria produzione e dell'eventuale potestà dell'utilizzo dei servizi forniti dalla Cooperativa medesima saranno disciplinati da apposito e separato regolamento che dovrà prevedere tra gli obblighi il dover conferire alla Cooperativa la propria produzione e fra le facoltà quella di poter utilizzare i servizi della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sopraprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di mancata accettazione della domanda, chi ha proposto la stessa può, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. n. 6

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo azioni, il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto.
- c) a partecipare all'autofinanziamento della cooperativa, nei modi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- d) a non promuovere azioni legali di alcun genere avverso gli Amministratori o altri soci per questioni derivanti dal rapporto societario ed a demandare la soluzione di eventuali controversie al Collegio Arbitrale, ai sensi del successivo art. 32. I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dall'art. 5, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci ordinari e produttori hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni che il Consorzio pone o porrà in essere nell'interesse dei soci, nello spirito della mutualità e nel rispetto degli scopi fissati dal presente Statuto, separando i beneficiari, l'attività e le funzioni dello stesso ove si configurino l'attività di O.P.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare all'eventuale riparto degli utili.

Art. n. 7

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,

recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica o società di persone.

Art. n. 8

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, ai sensi dell'art. 12, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato, se erede di un socio cooperatore, diventa socio a condizione che possieda i requisiti previsti per l'ammissione, e che la sua richiesta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dal decesso del socio.

Nel caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. n. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi previsti dalla Legge.

Il socio produttore, salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l'ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla scadenza del preavviso.

In mancanza, si intenderà tacitamente rinnovato il vincolo associativo almeno triennale. Il socio produttore receduto resta comunque vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente la data del recesso.

Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

La richiesta di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla ed esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione. Per i soci produttori delibera il Consiglio d'Amministrazione su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge e di Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

E' vietato il recesso parziale ai sensi dell'art. 2532 C.C.

Art. n. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore o produttore, in quest'ultimo caso su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P.:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto e dei rego-

- lamenti, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa;
 - d) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
 - e) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, amministri o partecipi ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;
 - f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;
 - g) che si renda moroso nel pagamento di debiti comunque contratti verso la cooperativa;
 - h) negli altri casi previsti dalla Legge ed in particolare dall'art. 2533 C.C.

Nei casi indicati alle lettere b), c), e), f) e g) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio produttore che non si attiene a quanto prescritto dalla legge e dallo Statuto è soggetto, per delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P. tenuto conto della gravità dell'inadempimento e indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni alla Società, alle sanzioni previste dall'apposito regolamento interno.

Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, receduti.

Art. n. 11

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma del precedente articolo devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio, il quale può proporre opposizione ai sensi di Legge e di Statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'eventuale pronuncia favorevole dello stesso non dà diritto al socio di chiedere risarcimento di danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art. n. 12

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, nonché delle rivalutazioni, dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente pagato, salvo che lo stesso non sia stato utilizzato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale; in ogni caso il rimborso dovrà rispettare i limiti consentiti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La domanda di rimborso deve essere inviata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO III

Patrimonio Sociale

Art. n. 13

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero

- illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 25 (venticinque);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;
 - c) dalla riserva legale indivisibile formata dal 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali e dal valore delle azioni eventualmente non rimborsate;
 - d) dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse ai sensi di quanto previsto dall' art. 4 del presente statuto;
 - e) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli utili netti annuali o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci defunti, receduti od esclusi;
 - f) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 6;
 - g) dalla riserva straordinaria;
 - h) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - i) da ogni altra attività pervenuta alla cooperativa per conferimento di soci, per contributi di enti o privati o liberalità di terzi.

Le riserve, comunque denominate, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Art. n. 14

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, né possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Le azioni dei soci produttori iscritti per lo svolgimento dell'attività di O.P. per i prodotti indicati nel presente statuto non possono essere sottoposte a pegno e vincolo senza il consenso vincolante del Comitato Esecutivo O.P. della sezione d'attività O.P. a cui aderisce il socio e del Consiglio di Amministrazione giusto quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di OP.

Esse si intendono vincolate in ogni caso a favore della società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la società stessa.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di Legge e di Statuto.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio ordinario non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio produttore non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Comitato Esecutivo O.P.

Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell'art. 2529 del C.C. e con le modalità ivi previste, può sempre deliberare l'acquisto di azioni della cooperativa, purché nei limiti del medesimo articolo 2529 e sussistano le condizioni di cui all'art. 2545-quinquies del C.C.

TITOLO IV

Esercizio Sociale e Bilancio

Art. n. 15

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nell'osservanza delle norme di legge, previo esatto inventario da effettuarsi con criteri di oculata prudenza, alla compilazione del bilancio (situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione.

Gli eventuali utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste tempo per tempo dalle leggi regolanti la materia ed in particolare dalla legge 59/92;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti di mutualità prevalente agli effetti fiscali, anche ai sensi dell'art. 2514 C.C., ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato

Il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge;

d) un dividendo nella misura prevista dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 alle azioni di partecipazione cooperativa se emesse;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) e f) dell'art. 13 del presente statuto.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, l'Assemblea dei soci ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni dei soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.

Le riserve tutte non sono ripartibili fra i soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I ristorni sono ripartiti esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. I ristorni possono essere attribuiti mediante erogazione diretta ovvero aumento proporzionale del numero delle azioni detenute da ciascun socio ai sensi dell'art. 2545-sexies del C.C.

La ripartizione dei ristorni è consentita dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili sopra dette.

TITOLO V

Organi Sociali

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. n. 16

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o particolari esigenze (da evidenziarsi con apposita delibera dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario) lo richiedano, per deliberare sugli argomenti che a norma dell'art. 2364 C.C. sono di sua competenza e più precisamente, fra l'altro:

- a) approvare il bilancio e la destinazione degli utili;
- b) eleggere le cariche sociali.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente o indirettamente svolgono attività in concorrenza con quelle della cooperativa.

- c) determinare il compenso dei Sindaci ed eventualmente degli Amministratori;
- d) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 3 del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa se esistente;
- f) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge ed in particolare:

- a) sulle modificazioni dello statuto ed adeguamenti dello stesso a disposizioni normative;
- b) sullo scioglimento della società e sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci sovventori, di partecipazione ed i consiglieri che ne siano espressione devono astenersi dal votare in merito agli ambiti decisionali, ritenuti propri dell'O.P.

Detti ambiti sono:

- programmazione poliennale ed annuale e richieste di contributo;
- programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standard qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;
- verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'O.P.;
- programmi commerciali.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da spedire anche a mezzo posta elettronica a tutti i soci e da affigge-

re in modo visibile presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa, ed a scelta del Consiglio di Amministrazione, la convocazione potrà essere fatta a mezzo di avviso da affiggere in modo visibile presso la sede sociale e unità locali, entro quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e da pubblicare per estratto, sempre quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un giornale quotidiano distribuito nelle Province ove hanno il domicilio i soci. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione che non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. n. 17

Ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2540 C.C., il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare le Assemblee separate.

L'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2540 C.C. sarà effettuato avuto riguardo al numero dei soci iscritti nel libro dei soci al 31 (trentuno) dicembre precedente alla riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2540 C.C. il Consiglio di Amministrazione avrà sempre la facoltà di convocare le Assemblee separate.

Le Assemblee separate saranno convocate nelle località ove risiedano non meno di 100 (cento) soci. Tali località, nonché gli ambiti territoriali di competenze delle singole assemblee separate, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà convocare più assemblee separate nel territorio dello stesso Comune.

Qualora siano convocate le assemblee separate, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro convocazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale, indicando l'ordine del giorno dell'Assemblea generale, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea separata.

Ciascun socio è legittimato a partecipare alla sola Assemblea separata per la quale ha ricevuto l'avviso di convocazione.

Per la valida costituzione delle assemblee separate valgono le norme dettate dagli artt. 18 e 19 del presente statuto per l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.

La presidenza dell'Assemblea separata spetta al Presidente, o al Vice Presidente espressione dell'area territoriale ove è tenuta l'assemblea stessa o ad un membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero ad un socio a ciò espressamente delegato dal Consiglio all'atto della convocazione della stessa Assemblea separata.

Le funzioni di segretario saranno svolte, con il consenso degli intervenuti, dal segretario del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui delegata.

Le modalità delle votazioni sono quelle stabilite per l'Assemblea generale ordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea può partecipare alla votazione solo se esso appartenga ai soci convocati per quell'Assemblea separata.

Delle riunioni delle assemblee separate sarà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea separata.

Il verbale sarà fatto pervenire in tempo utile al Presidente della Società e verrà inserito, almeno per la parte dispositiva, nel verbale dell'Assemblea generale.

E' di competenza dell'Assemblea separata:

a) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale;

b) eleggere i delegati all'Assemblea generale. I delegati devono essere soci.

L'Assemblea separata elegge un delegato ogni 20 (venti) soci intervenuti all'Assemblea in persona o per delega; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di 20 (venti) ed il resto supera i 10 (dieci) viene eletto un delegato anche per questo resto.

Nel caso di svolgimento delle assemblee separate, l'Assemblea generale è composta dai delegati eletti nelle assemblee separate.

Ogni delegato deve intervenire personalmente alle assemblee generali.

Agli effetti della validità della costituzione e delle votazioni, in sede di Assemblea generale ogni delegato rappresenta 20 (venti) voti.

Nella Assemblea separata la deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale avviene contestualmente alla elezione dei delegati. A tale fine la elezione dei delegati avverrà sulla base di liste espressamente abbinate alla posizione, sia essa favorevole, contraria ovvero di astensione, assunta in relazione alla delibera posta all'ordine del giorno.

Le liste per la elezione dei delegati, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, potranno essere presentate, purché appoggiate da almeno 10 (dieci) soci, fino al momento della votazione.

Il voto ad una lista coinciderà con il voto sulla delibera da adottare in Assemblea generale essendo i delegati tenuti a rispettare il vincolo di mandato espresso dalla appartenenza alle rispettive liste.

Al fine di garantire la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dall'Assemblea separata, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, ovvero, secondo il numero dei delegati da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fino alla concorrenza dei delegati da eleggere. In caso di parità di quoziente per l'ultimo delegato da eleggere, fatta salva la rappresentanza delle minoranze espresse dall'Assemblea separata, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

In caso di pluralità di delibere da adottare all'ordine del giorno, si procederà a votazioni successive e separate per ciascuna di esse, potendo i delegati rispettivamente eletti votare nell'Assemblea generale unicamente per le delibere per le quali sono stati nominati.

Art. n. 18

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ad ogni singolo socio, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. n. 19

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi.

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. n. 20

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, mentre in sede straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presen-

ti o rappresentati, salve eventuali diverse e più alte maggioranze previste dalla Legge o dal presente statuto, per particolari oggetto di deliberazione.

Qualora si tratti di deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero, i soci dissenzienti hanno diritto di recesso a norma dell'art. 2437 C.C.

Art. n. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Le votazioni saranno fatte in modo palese per alzata di mano, con prova e controprova.

Per l'elezione delle cariche sociali, ferma la necessità del voto palese, potranno essere stabilite particolari modalità di voto da un apposito regolamento elettorale da adottarsi con delibera dell'Assemblea ordinaria, il quale potrà prevedere anche la votazione per alzata di mano, con prova e controprova.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o società di persone ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un voto ogni 25 (venticinque) azioni sottoscritte con un massimo di cinque voti.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i soci sovventori. Essi hanno diritto ad un numero differenziato di voti, con un massimo di cinque, a seconda dell'ammontare delle azioni sottoscritte, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; è ammessa altresì la delega rilasciata in forma scritta a norma dell'art. 7 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive integrazioni e modificazioni.

Ciascun socio non potrà comunque rappresentare più di altri 2 (due) soci.

Art. n. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in loro mancanza, dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori ed è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, preferibilmente nella persona del Direttore Generale.

Nelle assemblee straordinarie le mansioni di segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

Il Presidente verifica che la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea siano regolari, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti nonché i risultati delle votazioni.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza il Presidente dell'Assemblea, con il consenso della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto, potrà rinviare la riunione per la prosecuzione della discussione senza necessità di ulteriori formalità di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. n. 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle deliberazioni che verranno assunte dall' Assemblea dei soci, da un numero di membri variabile di 26 (ventisei) o 29 (ventinove) eletti dalla stessa Assemblea, anche tra non soci.

La rappresentanza dei membri non soci nel Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a un decimo dei consiglieri eletti.

In ogni caso, per garantire una equa rappresentanza dei soci su base territoriale, laddove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia fissato in 26 (ventisei), 15 (quindici) membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere espressione delle province di Bologna-Modena, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tali province, 6 (sei) della provincia di Reggio Emilia, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro legali rappresentanti in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tale provincia e 5 (cinque) della provincia di Ferrara, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro legali rappresentanti in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tale provincia. Laddove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia fissato in 29 (ventinove), 16 (sedici) membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere espressione delle province di Bologna-Modena, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tali province, 7 (sette) della provincia di Reggio Emilia, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tale provincia e 6 (sei) della provincia di Ferrara, dovendo essere scelti tra soci cooperatori o loro legali rappresentanti in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività in tale provincia. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene mediante voto di lista in modo tale da garantire alla minoranza i tre decimi dei consiglieri di amministrazione da eleggere.

Le liste possono essere presentate, oltre che dal Consiglio di Amministrazione uscente, soltanto da tanti Soci che, insieme, rappresentino almeno un sesto degli aventi diritto al voto nell'Assemblea convocata per la elezione del Consiglio di Amministrazione.

A tale fine, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, deve contenere l'indicazione delle modalità, del termine e del numero di Soci necessario per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Socio non può concorrere alla presentazione di più di una lista, pena la inammissibilità delle liste presentate in violazione di tale divieto, e può votare una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché alle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, presso la sede sociale, entro l'ottavo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le liste devono elencare, con numerazione progressiva, i nomi dei candidati, in nu-

mero di 29 (ventinove), selezionati in modo da rispettare la composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dalle disposizioni del presente articolo ed in modo che tra i primi 18 candidati di ciascuna lista siano indicati almeno due soci produttori, in modo da garantirne la rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione.

In caso di presentazione di più liste, risultano eletti, fino a concorrenza del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea in conformità alle previsioni del presente articolo, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, salvo il rispetto delle previsioni di rappresentanza territoriale nel Consiglio di Amministrazione tanto nella lista di maggioranza che in quella di minoranza:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, i sette decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- dalla lista, diversa da quella di cui al precedente punto, che abbia ottenuto il maggior numero di voti (id est: lista di minoranza), la restante parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere, riservata in conformità al presente Statuto, alla minoranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti spettanti ai soci presenti in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista fino a concorrenza del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea stessa in conformità alle previsioni del presente articolo ed in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, salvo il rispetto delle previsioni statutarie di rappresentanza territoriale nel Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ciascun mandato. Agli stessi, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio incarico, l'Assemblea potrà attribuire un compenso anche sotto forma di gettone di presenza.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 2389 C.C., potrà stabilire la corresponsione di particolari compensi.

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente e 3 (tre) Vice Presidenti. I 3 (tre) Vice Presidenti sono scelti nel seguente modo:

- uno tra i soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Bologna;
- uno tra i soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Modena e
- uno tra i soci cooperatori o loro delegati in caso di società di persone o persone giuridiche che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Reggio Emilia,

e nominano per la redazione dei verbali un Segretario che può anche essere estraneo al Consiglio di Amministrazione, e preferibilmente il Direttore Generale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli scegliendo i sostituti tra i soci, su indicazione degli Amministratori di maggioranza o di minoranza, secondo l'appartenenza dell'Amministratore da sostituire all'una o all'altra componente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della rappresentanza territoriale di cui al precedente comma terzo del presente articolo, con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. n. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione da spedirsi anche a mezzo posta elettronica non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, o telefonicamente in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. n. 25

Le votazioni sono palesi con prova e controprova.

In caso di parità prevale la tesi alla quale accede il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario della riunione e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. n. 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano stati riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto ed a esclusione di quelli riservati al Comitato Esecutivo O.P. per quanto riguarda l'attività di O.P.

In via esemplificativa e non tassativa spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se esistente e le assemblee separate;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali utili netti annuali. In particolare nella relazione sulla gestione gli Amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società, ai sensi dell'art. 2545 C.C.;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) conferire procure sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) amministrare i beni mobili ed immobili;
- h) consentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni, ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri mobiliari ed ipotecari;
- i) compiere qualsiasi operazione di credito attiva e passiva con ogni tipo di Istituti di Credito o Finanziari italiani od esteri compresi i mutui cambiari ed ipotecari e concedere fideiussioni ed avalli;
- l) deliberare sulla compravendita, sulla locazione e sul comodato di immobili e mobili e sull'acquisto e la vendita di macchine, strumenti, attrezzi e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- m) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo azioni;
- n) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone i compiti e le retribuzioni;
- o) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fideiussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- p) nominare il Direttore Generale della Cooperativa stabilendone i relativi poteri;
- q) nominare i membri, che assieme al Presidente ed ai Vice Presidenti costituiranno il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio, in relazione alle risultanze di bilancio, ha facoltà di proporre all'Assemblea la ripartizione di eventuali ristorni ai Soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, previo parere del Collegio Sindacale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 C.C. ad uno o più dei suoi membri, od al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto.

Il Consiglio può nominare dei comitati tecnici, con funzioni consultive, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Le delibere concernenti le singole sezioni di attività O.P., che non siano riservate all'Assemblea, sono assunte da un Comitato Esecutivo per ognuna di esse nominato formato da n. 2 a n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione che siano appartenenti alla categoria dei soci produttori, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Presidente questo è sostituito da un Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci produttori per la costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, da proporre all'Assemblea per la deliberazione; propone altresì al Consiglio di Amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente Statuto. Alle riunioni del Comitato Esecutivo O.P. partecipa in qualità di segretario il Direttore del Consorzio; in caso di

sua assenza od impedimento provvederà il Comitato esecutivo seduta stante alla nomina del segretario.

In ottemperanza alla normativa vigente, i soci sovventori, di partecipazione ed i consiglieri che ne siano espressione devono astenersi dal votare in merito agli ambiti decisionali, ritenuti propri dell'O.P.

Detti ambiti sono:

- programma triennale e richieste di contributo;
- programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standard qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;
- verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'O.P.;
- programmi commerciali.

Nel caso di costituzione di O.P., il Consiglio di Amministrazione:

- nomina l'eventuale Comitato di gestione della sezione costituito, oltre che dal Presidente del C.d.A, da 3 a 7 membri scelti tra i suoi componenti che siano anche soci aderenti alla sezione di attività e da 3 a 9 membri scelti tra i soci aderenti alla sezione;
- predispone i programmi operativi;
- delibera la costituzione di fondi di esercizio per il conseguimento degli scopi della sezione alimentati da contributi degli aderenti e di enti pubblici;
- applica le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai soci aderenti.

Art. n. 27

Il Consiglio di Amministrazione fissa con propria deliberazione il numero dei componenti il Comitato esecutivo tra un numero minimo di 11 (undici) ed un numero massimo di 15 (quindici) membri.

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. I rimanenti componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantire la rappresentatività in esso di tutte le quattro aree territoriali provinciali di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, assicurando al contempo che almeno i tre decimi dei componenti il Comitato Esecutivo siano scelti tra i Consiglieri di Amministrazione eletti dalla minoranza.

Il Comitato Esecutivo viene eletto nella prima riunione del Consiglio dopo l'Assemblea generale ordinaria dei soci che ha provveduto alla nomina dell'Organo Amministrativo e rimane in carica per tre esercizi.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale indicati nel presente articolo.

Art. n. 28

Per le convocazioni e le modalità di riunione e verbalizzazioni del Comitato Esecutivo valgono le modalità stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente più anziano presente.

Spetta al Comitato Esecutivo il potere di deliberare sulle materie di seguito indicate, fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di avocare a sé la trattazione e la decisione su una o più delle stesse:

- 1) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- 2) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle

ipoteche da ogni responsabilità;

3) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

4) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli riservati al Consiglio di Amministrazione che non sono stati delegati al Comitato stesso;

5) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

6) sugli aumenti di partecipazione azionaria a società ed enti dei quali il Consorzio è socio;

7) sulla predisposizione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

8) sull'amministrazione dei beni mobili ed immobili;

9) sulla concessione di iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni, ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri mobiliari ed ipotecari;

10) sul compimento di qualsiasi operazione di credito attiva e passiva con ogni tipo di Istituti di Credito o Finanziari italiani od esteri compresi i mutui cambiari ed ipotecari e concedere fideiussioni ed avalli;

11) sulla locazione e sul comodato di immobili e sulla compravendita, locazione e comodato di mobili e sull'acquisto e la vendita di macchine, strumenti, attrezzi e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;

12) sull'assunzione e licenziamento del personale dipendente, stabilendone i compiti e le retribuzioni;

13) sull'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e sulla concessione di fideiussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo proporre al Consiglio di Amministrazione:

1) la nomina, la sospensione e la rimozione del direttore generale e dei dirigenti e decisioni sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dipendenti, dirigenti compresi;

2) la costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;

3) le direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;

4) gli acquisti e le vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;

5) l'assunzione ed il consenso alla trascrizione di oneri reali immobiliari;

6) l'approvazione di eventuali regolamenti interni di cui al precedente punto 7 del presente articolo.

Art. n. 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio avanti a tutti gli organi giurisdizionali ed amministrativi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati somme di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Al Presidente spetta altresì il potere di dare esecuzione alle deliberazioni Assembleari e consiliari.

Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente più anziano, la cui firma attesterà a tutti gli effetti dell'assenza o impedimento del Presidente.

I poteri come sopra attribuiti al Presidente potranno anche essere esercitati da un

consigliere espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. n. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente, e di due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

I membri effettivi ed un membro supplente devono essere ripartiti secondo il seguente criterio di rappresentanza territoriale: un membro effettivo residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Bologna; un membro effettivo residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Reggio nell'Emilia; un membro effettivo residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Modena; un membro supplente residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Ferrara.

Tutti i membri, sia effettivi che supplenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la elezione del Consiglio di Amministrazione, dovendosi riservare alla lista di minoranza l'elezione di un membro effettivo del Collegio Sindacale.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art. 2402 del C.C., tenuto conto per gli iscritti ad albi professionali dei vigenti parametri di legge.

Art. n. 31

I Sindaci hanno i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio, nella relazione di propria competenza al bilancio, deve indicare i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e dello scopo mutualistico della società.

I Sindaci devono anche, sempre in via esemplificativa:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- b) intervenire alle adunanze dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio sindacale, qualora vi siano le condizioni di Legge, esercita la revisione legale dei conti qualora questa non sia stata affidata dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione.

L'attività di revisione legale dei conti è quella prevista dal C.C. come modificato dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.6 e dal D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Per quanto qui non stabilito, si applicano al Collegio Sindacale le norme previste per

le società per azioni e specificatamente gli articoli 2397 C.C e seguenti.

TITOLO VI

Collegio Arbitrale

Art. n. 32

Qualunque controversia, compromettibile per legge, che dovesse insorgere tra i soci, tra essi e la società e tra questa e gli Amministratori od i Liquidatori, oppure tra gli Amministratori, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dal presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio deve decidere nei termini di legge. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il lodo sarà esecutivo solo in assenza di impugnazioni.

Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VII

Disposizioni generali e finali

Art. n. 33

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza stabilita all'art. 20 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni versate dai soci sovventori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa comprese le rivalutazioni ed i dividendi eventualmente maturati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori e produttori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- d) al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo pagato dai soci, salvo che lo stesso non sia stato utilizzato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. n. 34

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo, e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci.

Art. n. 35

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni previste dalle leggi 31 gennaio 1992 n. 59, 28 ottobre 1999 n. 410, 23 luglio 2009 n. 99 nonché tutte le altre disposizioni legislative in materia di società cooperative aventi i requisiti della mutualità prevalente e per tutto quanto non previsto ed in quanto compatibile, le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. n. 36

Al fine di favorire una migliore integrazione delle strutture aziendali del Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. e del Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. (società incorporate), con quelle del Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop. (società incorporante) e tra i soci delle medesime società, all’esito della fusione delle stesse, si prevede un periodo transitorio nel quale, in parziale deroga allo Statuto, vale la disciplina di cui al presente titolo (di seguito per brevità il “**Periodo Transitorio**”).

Art. n. 37

Il Periodo Transitorio di cui all’art. 36 decorre, salvo che per quanto previsto dal successivo articolo 40, dal momento in cui la fusione ha effetto ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. sino al 30 giugno 2018, ovvero, sino alla diversa data in cui dovesse essere rinnovato integralmente il Consiglio di Amministrazione in carica dalla data di effetto della fusione nella composizione risultante in forza delle previsioni di cui al successivo art. 38 del presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente derogato dalle norme del presente Titolo restano pienamente efficaci e trovano immediata applicazione le previsioni contenute nello Statuto, al quale integralmente si rinvia per le parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. n. 38

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop. in carica al momento della fusione con il Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. ed il Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. rimane in carica fino alla sua naturale scadenza, coincidente con il termine del Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 36 e 37

La sua composizione è, tuttavia, ampliata, per il solo Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 36 e 37, a 29 (ventinove) membri.

I 6 (sei) nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione sono designati nel seguente modo:

- 3 (tre) tra i membri del consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. e nominativamente individuati nell’atto di fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. e del Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. nel Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop.;
- 3 (tre) tra i membri del consiglio di amministrazione del Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi - C.I.S.A.C. – soc. coop. e nominativamente individuati nell’atto di fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. e del Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. nel Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop.

Gli amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Art. n. 39

Il Comitato Esecutivo del Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop. in carica al momento della fusione con il Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. ed il Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. rimane in carica fino alla sua naturale scadenza. La sua composizione è, tuttavia, ampliata, per il solo Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 36 e 37, a 13 (tredici) membri.

Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione di cui al precedente articolo 38 - anche al fine di garantire la più ampia rappresentatività di tutti gli ambiti territoriali di riferimento del Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop., provvede ad eleggere i

due componenti il Comitato Esecutivo mancanti tra i propri componenti appartenenti all'area ferrarese.

Art. n. 40

In deroga alle previsioni statutarie, per il mandato relativo al periodo intercorrente dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, il Presidente del Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop. sarà eletto tra i soci aventi sede nella Provincia di Bologna.

Art. n. 41

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Ferrara – soc. coop. e del Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi – C.I.S.A.C. soc. coop. nel Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop. saranno deferite al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 32 del presente statuto.

F.to Antonio Ferro

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio